

**DISCIPLINA PER LA GESTIONE FAUNISTICA E PER LA CACCIA DI SELEZIONE AGLI
UNGULATI: CINGHIALE**

(L.R. n. 17/95, art. 34 comma 2, art. 35 comma 5 – L. 157/92, art. 18, comma 2)

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 (Obiettivi e finalità)

1. La presente Disciplina dispone in ordine alle modalità tecniche ed operative della caccia di selezione al cinghiale in modo integrato con le altre forme di caccia previste dalle altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
2. In particolare, l'obiettivo della presente Disciplina è quello di regolare la partecipazione dei cacciatori alla caccia di selezione al cinghiale affinché attraverso il monitoraggio delle sue popolazioni e delle eventuali problematiche rilevate, si riesca a garantirne uno sfruttamento sostenibile anche nell'ottica della ricomposizione di eventuali squilibri faunistici e della prevenzione degli impatti a carico delle coltivazioni agricole.
3. Per raggiungere tale obiettivo è necessaria la collaborazione dei cacciatori di selezione i quali, attraverso un'organizzazione capillare sul territorio coordinata dai capi-area e dai capi-distretto, attuano sotto la direzione degli A.T.C. i censimenti, i monitoraggi, le attività di prevenzione, ed effettuano i prelievi secondo quanto stabilito nei piani di prelievo/gestione.

Art. 2 (Piano di gestione faunistica e venatoria del cinghiale)

1. Il Piano di gestione faunistica e venatoria, proposto da ogni singolo ATC e redatto da professionisti con adeguata e comprovata formazione ed esperienza specifica, verrà approvato dalla Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, previa istruttoria dell'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, acquisito il parere favorevole dell'ISPRA.
2. Il Piano di gestione faunistica e venatoria verrà attuato dagli ATC.

Art. 3 (Densità Agricolo Forestale sostenibile)

1. L'ATC, ai sensi della legge regionale 17/95, art. 29, comma 1, lettera d), definisce per ciascun Distretto di gestione della specie cinghiale la Densità Agricolo Forestale sostenibile, di seguito denominata D.A.F., ovvero la densità massima della specie tollerabile in relazione alle esigenze di tutela delle colture agricole e forestali.
2. La definizione della D.A.F. avviene sulla base dei seguenti parametri:
 - a) i censimenti/monitoraggi della specie;
 - b) l'ammontare degli indennizzi dei danni erogati all'interno dei singoli Distretti di gestione;
 - c) le caratteristiche agricole, ambientali e faunistiche del territorio.
3. Le D.A.F. potranno essere ridefinite, ogni anno, in modo adattativo considerando anche l'effetto dei piani di gestione sull'andamento degli impatti sostenuti dalla specie e quindi della percezione sociale del problema.

Art. 4 (Distretto di gestione e caccia di selezione)

1. La gestione faunistica e venatoria del cinghiale è attuata ai sensi della legge regionale 17/95 dagli Ambiti Territoriali di Caccia mediante "Distretti di gestione", ricadenti territorialmente all'interno di un solo ATC.
2. L'ATC individua, in base alla vocazione i distretti di gestione. L'individuazione dei distretti e/o la loro eventuale modifica avverrà in occasione della pianificazione annuale delle attività di gestione e di prelievo

seguendo quindi lo stesso iter autorizzativo previsto per il Piano di caccia di selezione del Distretto, di cui al successivo art. 5.

3. Il Distretto di gestione è costituito da un'area ambientale omogenea, delimitata da confini naturali tale da consentire la gestione di popolazioni omogenee, secondo le indicazioni dell'ISPRA.
4. I Distretti di gestione del cinghiale sono gestiti dagli A.T.C. tramite cacciatori:
 - a) appartenenti alle squadre di caccia in braccata e in girata,
 - b) appositamente abilitati, detti "selecontrollori" che esercitano la caccia di selezione anche contestualmente alle tecniche collettive.
5. I selecontrollori debbono essere iscritti all'Albo di cui al successivo art. 6.
6. La caccia di selezione è l'attività venatoria basata su di un prelievo programmato per classi di età e di sesso, attuata esclusivamente da appostamento mediante l'impiego di armi a canna rigata e dell'arco di cui all'art 21.

Art. 5 (Piano di caccia di selezione del Distretto)

1. Gli A.T.C., visti i risultati delle operazioni di monitoraggio effettuate, redigono ogni anno, il Piano annuale di caccia di selezione di ciascun Distretto di loro competenza e provvedono ad inviarlo all'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio che provvede al successivo inoltro all'ISPRA per l'acquisizione del relativo parere.
2. Il piano deve contenere i seguenti documenti:
 - a) la cartografia in scala 1:50.000 del Distretto;
 - b) l'elenco dei selecontrollori assegnati al Distretto;
 - c) il resoconto sintetico degli abbattimenti eseguiti nella stagione venatoria precedente;
 - d) i risultati dei censimenti e/o dei monitoraggi faunistici eseguiti nel Distretto;
 - e) il piano di prelievo venatorio in selezione del Distretto articolato per classi di età e di sesso;
 - f) la D.A.F. che si intende conseguire all'interno del Distretto;
 - g) il Piano di assestamento faunistico e venatorio del cinghiale, in funzione degli obiettivi preposti (conservativi o contenitivi) e dei parametri presi a riferimento per misurare gli effetti del piano (D.A.F. obiettivo e/o sostenibilità/accettabilità economica e sociale del problema);
3. La Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, su proposta dell'Area Decentrata Agricoltura provvede ad approvare in via definitiva i Piani di gestione dei Distretti.
4. Ciascun ATC è tenuto altresì ad inviare, all'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, entro 45 giorni dalla chiusura della caccia di selezione al cinghiale, la relazione consuntiva, contenente copia delle schede di abbattimento consegnate dai selecontrollori ed il resoconto degli abbattimenti realizzati suddivisi per classi di età e di sesso.

Art. 6 (Albo regionale dei cacciatori di selezione)

1. Presso la Direzione Regionale Agricoltura è istituito l'Albo dei cacciatori di selezione ("selecontrollori"), di seguito denominato "Albo".
2. L'iscrizione all'Albo, avviene su richiesta del cacciatore che abbia frequentato il corso e superato l'esame di abilitazione alla caccia di selezione, compresa la prova di tiro, così come previsto agli artt. 6 e 7 dell'Allegato 1 alla presente DGR, attraverso l'inoltro, all'ADA competente per territorio, di un apposito modello e dovrà essere corredata di:
 - a) copia della licenza di porto di fucile per uso di caccia in corso di validità;
 - b) copia dell'attestato di abilitazione;
 - c) copia della certificazione di superamento di prova di tiro rilasciata da un Poligono autorizzato.
3. L'iscrizione all'Albo è consentita anche al cacciatore che abbia conseguito l'abilitazione alla caccia di selezione antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente disciplinare o in altre Regioni, previa valutazione dei titoli di idoneità da parte dell'ADA competente per territorio.
4. Agli iscritti all'albo, le ADA della Regione provvede a rilasciare un tesserino di identificazione su modello tipo predisposto dalla Direzione Regionale competente in materia di agricoltura.

5. La caccia di selezione all'interno dei Distretti di Gestione può essere esercitata esclusivamente da cacciatori iscritti all'albo.
6. L'ADA mette a disposizione della Direzione Regionale e degli ATC l'elenco aggiornato dei selecontrollori iscritti all'albo, e comunque lo invia a dette strutture entro il 15 marzo di ogni anno.

ORGANI DI GESTIONE DEL DISTRETTO

Art. 7 (Consiglio di Distretto)

1. Coerentemente con quanto previsto nel disciplinare per la gestione della specie cinghiale in braccata e girata, ogni distretto dovrà dotarsi di un organismo direttivo di gestione denominato "Consiglio di Distretto" composto da un rappresentante per ogni squadra di caccia al cinghiale sia di braccata che di girata ricadenti nel Distretto, 3 rappresentanti dei selecontrollori alla specie cinghiale e un rappresentante dell'ATC.
2. I membri del Consiglio di Distretto nominano un Presidente (Capo Distretto) e due Vice Presidenti: uno tra i rappresentanti delle squadre di caccia al cinghiale e l'altro tra i selecontrollori con funzione di referente per la caccia di selezione.
3. Il Distretto, nel rispetto dei principi della presente disciplina, può dotarsi di un proprio disciplinare interno.
4. I cacciatori di selezione, iscritti ad un Distretto di gestione, riuniti in assemblea, di norma, entro la data del 30 aprile di ogni anno, si dividono in gruppi e provvedono alla nomina di un Responsabile e di un Vice-Responsabile del gruppo. Un gruppo, salvo provvedimento motivato del Consiglio deve essere composto da un numero minimo di 5 ad un massimo di 20 selecontrollori.
5. Ciascuno dei due vice capo distretto può sostituire il Capo Distretto ogni qualvolta quest'ultimo lo richieda o lo stesso sia impedito.
6. Il Consiglio di Distretto ha il compito di coadiuvare gli A.T.C. nella gestione del Distretto medesimo ed in particolare:
 - a. di collaborare per l'organizzazione delle operazioni di monitoraggio del cinghiale compresa l'eventuale raccolta e trasmissione dei dati cinegetici;
 - b. all'individuazione integrata delle zone vocate per la caccia al cinghiale con i metodi della braccata e della girata, nonché di provvedere alle operazioni di individuazione ed assegnazione degli appostamenti per la caccia di selezione al cinghiale;
 - c. di effettuare l'assegnazione ai selecontrollori dei capi da abbattere nel rispetto del piano di selezione approvato;
 - d. di realizzare le operazioni di monitoraggio secondo le indicazioni dell'ATC;
 - e. di collaborare con l'A.T.C. per la corretta esecuzione degli interventi di prevenzione dei danni alle colture agricole;
 - f. di contribuire alla gestione del cinghiale, ogni qualvolta ne sia richiesto l'impegno da parte dell'A.T.C., di catture, mostre di trofei, raccolta di dati biometrici, ecc.
7. L'A.T.C., con provvedimento motivato, può disporre la revoca del Consiglio di Distretto per gravi irregolarità.
8. L'A.T.C., sempre con provvedimento motivato, può altresì disporre la revoca del Gruppo o del relativo Responsabile.
9. La mancata nomina entro i termini di cui al precedente comma 5 del Capo Distretto e dei Vice Responsabili da parte di un Distretto può comportare la sospensione da parte dell'A.T.C. dell'attuazione del piano di selezione approvato all'interno del Distretto stesso.

MONITORAGGI E PRESTAZIONI D'OPERA

Art. 8 (Operazioni di monitoraggio)

1. Le operazioni di monitoraggio, coerenti con quanto previsto dalle Linee Guida per la gestione degli ungulati dell'ISPRA rappresentano lo strumento tecnico fondamentale della gestione del cinghiale.
2. Le operazioni di monitoraggio, anche indirette, sono svolte ogni anno dall'A.T.C. competente per territorio

tramite i Distretti sotto il coordinamento del Tecnico incaricato dall'ATC, ed è strumento indispensabile per la stesura del Piano di Prelievo del cinghiale.

3. I censimenti, se necessari, sono comunicati dagli A.T.C. all'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio e agli organi di vigilanza e controllo, con almeno 10 giorni di anticipo, le aree e le modalità ritenute più idonee dal tecnico incaricato.
4. L'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio può disporre eventuali controlli per verificare il corretto svolgimento dei censimenti e delle operazioni di monitoraggio.
5. Il registro delle partecipazioni ai censimenti ed alle operazioni di monitoraggio previste dal protocollo è tenuto dal Presidente del Consiglio di Distretto cui spetta altresì il dovere di segnalare all'A.T.C. i selecontrollori inadempienti rispetto a quanto previsto dal precedente comma.

Art. 9 (Svolgimento dei censimenti, delle operazioni di monitoraggio).

1. Il numero di giornate obbligatorie di monitoraggio, e se necessario di censimento, è fissato ogni anno dall'ATC, previo confronto con il tecnico incaricato, anche in relazione al numero di selecontrollori iscritti al Distretto e all'impegno per la realizzazione dell'azione. Per giornata di censimento/monitoraggio si intende l'arco temporale necessario al completamento delle operazioni secondo quanto stabilito dai tecnici faunistici incaricati dagli A.T.C. che presiedono alle suddette operazioni o, in loro assenza, dai Capi Distretto o Vice Capi Distretto.
2. Le date, le località ed il numero minimo di partecipanti a ciascuna giornata sono stabiliti dall'A.T.C. competente per territorio in collaborazione con i Consigli dei Distretti.
3. I Consigli dei Distretti provvedono ad assicurare la presenza, per ciascuna giornata, del numero di selecontrollori previsto. Ogni selecontrollore è tenuto, salvo diversa indicazione del Capo Distretto o dell'A.T.C., a partecipare alle attività obbligatorie previste nel proprio Distretto.
4. Nel caso di impossibilità a partecipare ad una o più giornate obbligatorie nel proprio Distretto, al selecontrollore è consentito partecipare ad attività in altri Distretti compresi nell'A.T.C. di appartenenza. In questo caso il selecontrollore è tuttavia tenuto ad informarne sia il Capo Distretto di appartenenza che il Capo Distretto del Distretto nel quale intende ottemperare all'obbligo. Quest'ultimo, provvede a rilasciare al selecontrollore una dichiarazione attestante la sua effettiva partecipazione. Tale dichiarazione deve essere trasmessa, a cura del selecontrollore interessato, al Capo Distretto di appartenenza nel più breve tempo possibile.
5. È, comunque, ammessa la partecipazione volontaria dei selecontrollori alle diverse operazioni, su richiesta del selecontrollore e con il parere positivo del Capo Distretto, e può essere valutata equivalente ad una prestazione d'opera di cui al successivo art. 16.
6. L'accertamento della presenza alle attività viene, di norma, operata dal Capo Distretto, sotto la supervisione del personale tecnico dell'A.T.C. mediante firma degli appositi registri da parte dei selecontrollori all'inizio e alla conclusione delle operazioni. In caso di assenza del personale tecnico, il Capo Distretto sostituisce a tutti gli effetti i tecnici dell'A.T.C.
7. Il Capo Distretto ed i Responsabili dei Gruppi sono tenuti a collaborare attivamente con i tecnici faunistici dell'A.T.C., provvedendo, in prima persona, al buon funzionamento delle attività.
8. L'A.T.C., in caso di assenza del personale tecnico, può far presenziare alle operazioni un proprio incaricato con compiti supervisione.
9. Per una migliore realizzazione delle varie attività i Distretti e gli A.T.C., possono attivare forme di reciproco aiuto e sostegno.
10. Ai distretti che non provvedono ad effettuare le previste operazioni di monitoraggio non viene assegnato il piano di prelievo. Che sarà svolto da cacciatori di selezione iscritti all'albo regionale individuati dall'ATC.
11. È consentita l'assenza del selecontrollore da una giornata obbligatoria di attività; tale assenza deve essere comunicata preventivamente al Capo Distretto della C.C.S. del Distretto.
12. Il selecontrollore, è tenuto comunque a recuperare l'assenza, compresa quella eventualmente giustificata dal Capo Distretto della C.C.S. del Distretto, nella stessa stagione e comunque nella stagione successiva.
13. Il selecontrollore che non provvede a recuperare l'assenza nella successiva stagione, è sospeso dall'attività venatoria fino a quando non avrà recuperato i censimenti elusi.
14. L'arrivo ritardato alle attività programmate o il loro abbandono anticipato, deve essere giustificato presso il Capo Distretto.
15. In tutti i casi il Capo Distretto, si riserva di accettare o no le giustificazioni addotte dai selecontrollori.

16. L'arrivo ritardato o l'abbandono di cui al precedente comma 14, ove non giustificati, comportano l'erogazione dei provvedimenti previsti dai successivi artt. 26 e 27.
17. La mancata osservazione delle disposizioni impartite dai tecnici degli A.T.C., dal Consiglio del Distretto, dai responsabili dei gruppi durante le operazioni programmate, comportano l'applicazione delle sanzioni previste per le infrazioni indicate agli artt. 26 e 27.
18. I tecnici degli A.T.C., i Presidenti dei Distretti sono tenuti a segnalare al Direttore dell'ATC problematiche eventualmente rilevate e quanto altro ritengano utile segnalare.

ASSEGNAZIONE SELECONTROLLORI AI DISTRETTI

Art. 10 (Assegnazione ai Distretti)

1. Fatto salvo quanto previsto dalla DCR 450/98, i selecontrollori iscritti all'albo regionale possono richiedere agli ATC, per ciascuna specie, l'iscrizione ad uno solo dei Distretti di Gestione individuati in territorio regionale. Il selecontrollore che intenda svolgere la caccia di selezione al cinghiale, deve fare richiesta di iscrizione all'ATC in uno dei Distretti di gestione, compilando l'apposita modulistica da essi predisposta entro e non oltre il 15 marzo di ogni anno.
2. Ciascun Comitato di Gestione dell'A.T.C. è tenuto a verificare annualmente su base cartografica le posizioni assegnate ai selecontrollori iscritti al Registro.
3. Gli A.T.C. provvedono annualmente ad assegnare i selecontrollori che intendono cambiare Distretto, ai vari Distretti di gestione sulla base dei posti disponibili tenuto conto della preferenza espressa dai selecontrollori con richiesta da presentare all'A.T.C. competente per territorio, entro la data stabilita dall'A.T.C. medesimo.
4. Nella richiesta di cambio di Distretto, il selecontrollore potrà indicare, in ordine di preferenza, anche un secondo Distretto.
5. Il selecontrollore che intenda rinunciare all'attività di selezione pur rimanendo iscritto al Distretto di appartenenza può inoltrare domanda di rinuncia presso l'A.T.C. competente per territorio.
6. La rinuncia di cui al comma precedente può essere inoltrata limitatamente a due anni consecutivi anche se per una sola specie di indirizzo del Distretto; oltre tale limite il selecontrollore è automaticamente escluso dal Distretto.
7. Fatte salve le assegnazioni ai distretti in essere, gli A.T.C. provvedono, ai fini dell'assegnazione iniziale ad un Distretto di gestione a compilare una graduatoria dei richiedenti sulla base dei seguenti parametri e punteggi:
 - a) voto riportato nelle prove di abilitazione espresso in trentesimi
 - b) per ogni anno di anzianità di abilitazione: Punti 2
 - c) residenza anagrafica in uno dei comuni della provincia: Punti 2
 - d) residenza anagrafica in uno dei comuni dell'A.T.C.: Punti 3
 - e) residenza in uno dei Comuni compresi nel Distretto: Punti 4i punteggi relativi alle lettere c), d) ed e) non sono cumulabili.
8. Per coloro che provengono da altre Province Laziali o da altri ATC, il voto delle prove di abilitazione riportato in trentesimi, qualora la certificazione dell'esame di abilitazione prevede il solo giudizio di idoneità, viene attribuito un punteggio convenzionale di 24 (ventiquattro).
9. Il selecontrollore residente in uno dei comuni compresi nel Distretto è comunque assegnato di diritto ad uno dei Distretti ricompresi nell'A.T.C. di residenza anagrafica e non può essere escluso da essi, salvo che nei casi di cui al precedente comma 6.
10. La graduatoria degli ammessi a ciascun Distretto è pubblicata dall'A.T.C. competente per territorio mediante affissione prima dell'inizio dell'attività venatoria ed inviata per conoscenza ai Capi Distretto.
11. Le assegnazioni ai Distretti sono disposte fino ad esaurimento dei posti disponibili stabiliti dall'A.T.C. competente per territorio tenuto conto dei capi prelevabili.
12. In caso di parità di punteggio di cui al comma 7, l'assegnazione sarà effettuata tramite sorteggio alla presenza dei selecontrollori interessati.
13. I nuovi abilitati e gli abilitati in altre province o ATC della Regione Lazio, i cui punteggi di abilitazione dovranno essere tradotti d'ufficio in trentesimi, sono assegnati ai Distretti, in relazione alle preferenze

espresse, sulla base della capacità ricettiva di ciascuno di essi.

14. In caso di esubero delle domande si procederà con il sistema della graduatoria e del sorteggio, ai sensi dei precedenti comma 7 e 12.
15. Nel caso di selecontrollori esclusi dalle graduatorie di accesso a Distretti saturi, gli A.T.C., dopo aver valutato numericamente la situazione dei rispettivi Distretti possono assegnare tali selecontrollori a Distretti non saturi.

ASSEGNAZIONE DEI CAPI E DEGLI APPOSTAMENTI

Art. 11 (Abbattimento dei capi)

1. Gli A.T.C. provvedono a fornire al Consiglio di Distretto:
 - a) l'elenco nominativo dei selecontrollori assegnati al Distretto;
 - b) la cartografia in scala 1:25.000 dell'area di caccia di propria pertinenza;
 - c) il Piano di prelievo;
 - d) i libretti personali delle uscite di cui al successivo art. 17;
 - e) le fascette auricolari numerate e con datario di cui al successivo art. 19.
2. Il Consiglio del Distretto provvede, nel rispetto dei criteri previsti dal Disciplinary interno, di cui al successivo art. 22, ad assegnare tra i selecontrollori del Distretto gli appostamenti di caccia e a produrne la relativa cartografia in scala 1:25.000.
3. Nell'esclusivo interesse di assicurare un prelievo venatorio equamente distribuito sul territorio del Distretto ed al fine di evitare squilibri biologici, gli appostamenti di caccia devono rispettare una distanza minima stabilita nel Disciplinary interno del Distretto medesimo. Distanza minima che non deve essere, di norma, inferiore a metri 300.
4. La distanza di cui al comma precedente non corrisponde, viceversa, a criteri di sicurezza in quanto le necessarie precauzioni nell'uso dell'arma restano affidate all'esclusiva responsabilità del cacciatore di selezione.
5. Al selecontrollore è consentito uno spostamento intorno al punto da lui indicato con apposita cartografia per l'abbattimento del capo assegnato pari ad un raggio non superiore a 100 metri. Tale possibilità è peraltro concessa solo al fine della ricerca di una migliore posizione di tiro e non per la ricerca del capo da abbattere.
6. Nel caso in cui la caccia di selezione sia organizzata per settori i suddetti limiti sono riferiti al confine dei settori stessi.
7. Il selecontrollore nella predisposizione dell'appostamento è tenuto a non danneggiare né le colture arboree né quelle agricole in generale; è tenuto altresì, dopo aver effettuato l'abbattimento e comunque al termine del periodo consentito per la caccia di selezione, salvo casi di necessità del proprietario del fondo, a rimuovere il materiale impiegato per la predisposizione dell'appostamento.
8. La costruzione dell'altana per la gestione faunistica degli ungulati è subordinata al consenso del proprietario e/o conduttore del fondo ed al rispetto della vegetazione arborea. L'altana potrà essere utilizzata anche per più stagioni.
9. La caccia di selezione al cinghiale è consentita solo da appostamento.
10. Al termine dell'azione di caccia di selezione il selecontrollore è comunque tenuto a riporre l'arma nella custodia.
11. Qualora il numero dei selecontrollori assegnati ad un Distretto superi il numero dei capi prelevabili stabiliti dal Piano di prelievo, il Consiglio di Distretto è tenuta a adottare, con parere favorevole dell'A.T.C., forme di rotazione tra i selecontrollori in favore dei selecontrollori precedentemente esclusi.

Art. 12 (Posto auto)

1. All'atto di assegnazione dell'appostamento al selecontrollore sarà indicata l'esatta ubicazione del sito di parcheggio dell'auto impiegata, che deve essere qualificato da buona visibilità e di facile accesso.
2. Il selecontrollore è tenuto, altresì, ad apporre sull'autovettura utilizzata, in modo ben visibile e leggibile, il libretto delle uscite debitamente compilato in ogni sua parte.

Art. 13 (Compiti del Consiglio di Distretto)

1. Ogni Consiglio di Distretto deve coadiuvare i tecnici incaricati per fornire all'A.T.C. competente per territorio:
 - a) la cartografia in scala 1:25.000 del Distretto con indicati gli appostamenti e i relativi posti macchina ciascuno contraddistinto da uno specifico numero.
 - b) l'elenco dei selecontrollori ammessi all'attività selettiva con le postazioni, i capi assegnati ed i numeri delle fascette loro assegnate.
2. Tale materiale deve essere trasmesso a cura degli A.T.C. all'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio entro dieci giorni dall'inizio dell'attività di selezione per eventuali controlli.

Art. 14 (Assegnazione del capo da abbattere e criteri di rotazione)

1. L'assegnazione del capo, sia essa al singolo selecontrollore che a un gruppo di essi, impegna i selecontrollori al rigoroso rispetto del piano loro assegnato. Tale principio non può assolutamente essere eluso. Anche nel caso che il Consiglio di Distretto o l'A.T.C., al fine di favorire il rispetto del piano di abbattimento, ritengano opportuno procedere ad assegnazioni e successive rassegnazioni di capi, plurime o di gruppo, ecc., non possono derogare dal principio secondo il quale nessun selecontrollore, o gruppo di selecontrollori, può recarsi ad effettuare un qualsivoglia abbattimento senza avere avuto preventivamente assegnato un preciso piano di abbattimento ed il relativo numero di fascette numerate.
2. Ai fini della presente disciplina, le classi di età e sesso sono così individuate:

Specie	Sesso	Classi d'età	
		I	II
Cinghiale	M	<1	> 1
	F	<1	> 1

All'interno di ciascuna classe, l'età viene attribuita in termini di anni compiuti (ad esempio si considerano di 1 anno – compiuto – tutti gli individui dai 12 ai 23 mesi)

3. Di norma L'assegnazione dei capi da abbattere è disposta con la seguente rotazione:
Per la specie cinghiale: MII>FI>MI>FII.
4. Ogni anno l'applicazione della rotazione è attuata a partire dal punto in cui si era fermata l'anno precedente onde garantire a tutti i selecontrollori l'alternanza nell'abbattimento delle varie classi di età e di sesso.
5. Al fine di non rallentare l'attuazione del piano, ad uno stesso selecontrollore, potrà venire riassegnato anche più di un capo appartenente alla stessa classe.
6. Per esigenze gestionali l'ATC può autorizzare l'assegnazione di più capi rispetto a quelle determinate dal piano di prelievo, attivando tutte le azioni necessarie per garantire la corretta modalità di prelievo e completamento del piano di abbattimento.
7. Al fine di garantire il massimo rispetto del Piano di Abbattimento, entro il 15 aprile di ogni anno il Consiglio del Distretto deve provvedere alla redistribuzione dei capi non ancora abbattuti tra i selecontrollori che abbiano già completato il Piano di Abbattimento loro assegnato, tenendo conto anche della graduatoria di merito di cui all'ultimo comma. Nel caso di riassegnazione di più capi, allo stesso selecontrollore, si deve, di norma, tener conto della rotazione nell'abbattimento delle varie classi di età e di sesso.
8. Il selecontrollore non può disporre autonomamente la cessione dei capi ricevuti in assegnazione.
9. Al selecontrollore non è consentito rifiutare nessuna delle classi di età e di sesso ricevute in assegnazione.
10. L'ATC, in collaborazione con il Consiglio di Distretto, al termine del periodo di caccia di selezione provvederà ad aggiornare ogni anno la graduatoria di merito secondo le seguenti voci e punteggi:
 - a) anzianità di abilitazione 1 punto per ogni anno di abilitazione;
 - b) permanenza nel Distretto 1 punto per ogni anno;
 - c) completa esecuzione del Piano di abbattimento 2 punti;

- d) incompleta esecuzione del piano di abbattimento (da 0 a 15 uscite): meno 1 punto;
- e) recupero del capo ferito con personale abilitato e cane da traccia: Riuscito 3 punti; non riuscito: 1 punto;
- f) ciascuna attività di monitoraggio, programmata dall'ATC, relativa alla stagione in corso: 10 punti;
- g) altre operazioni di gestione richieste dall'ATC (conteggi a vista, ulteriori operazioni di monitoraggio anche al di fuori del proprio distretto di competenza, operazioni di cattura, prevenzione dei danni alle colture etc.) 5 punti;
- h) per le funzioni di capo distretto 20 punti;
- i) per le funzioni di vice capo distretto 10 punti;
- j) con le penalità previste all'art. 24 e segg. eventualmente acquisite durante l'attività di prelievo della stagione precedente.

Art. 15 (Riassegnazione dei capi non abbattuti e assegnazione dei capi in esubero)

1. Il selecontrollore che non abbia effettuato 5 uscite entro i primi due mesi dall'inizio del periodo di prelievo in selezione può essere privato, da parte del Consiglio del Distretto del capo o dei capi assegnati che, in tal caso, sono ridistribuiti, sempre ad opera del Consiglio del Distretto, tra i selecontrollori che abbiano già completato il piano di abbattimento.
2. Il capo riassegnato non è considerato nel piano di abbattimento del selecontrollore che lo riceve, ma rimane come assegnato al selecontrollore che lo ha ceduto.

Art. 16 (Prestazione d'opera)

1. Per conseguire ogni anno il diritto all'abbattimento del Cinghiale, ciascun selecontrollore è tenuto ad effettuare oltre alla partecipazione alle attività di monitoraggio obbligatorie e le, almeno-una giornata di prestazione d'opera, se richiesto dall'ATC, da scegliere tra le seguenti:
 - a) partecipazione a censimenti/monitoraggi eccedenti quelli obbligatori;
 - b) partecipazione, sull'intero territorio dell'A.T.C., ad eventuali attività di prevenzione dei danni arrecati alle colture agricole da parte della fauna selvatica;
 - c) catture dei cinghiali;
 - d) predisposizione manifestazioni varie tra cui mostre dei trofei, prove di tiro annuali di verifica della taratura dell'arma, ecc.;
 - e) collaborazione con i tecnici dell'A.T.C.;
 - f) collaborazione con gli A.T.C.;
2. L'A.T.C. può prevedere, in ordine soprattutto alla prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agricole, la possibilità di ulteriori prestazioni d'opera obbligatorie.
3. La partecipazione del selecontrollore ad ulteriori operazioni di monitoraggio delle diverse specie previste nel protocollo tecnico dell'ATC deve essere considerato titolo preferenziale in sede di riassegnazione dei capi da abbattere.
4. Il registro delle prestazioni d'opera obbligatorie è tenuto dal Capo Distretto con la collaborazione dei due vicepresidenti e dei responsabili dei gruppi.
5. La mancata effettuazione delle prestazioni d'opera obbligatorie può essere recuperata l'anno successivo comunque, il selecontrollore che non effettua prestazioni d'opera per 2 stagioni consecutive, non potrà partecipare al prelievo selettivo fintanto che non avrà recuperato le prestazioni d'opera non effettuate.
6. Il registro delle prestazioni d'opera è tenuto dal Capo Distretto a cui spetta altresì il dovere di segnalare all'A.T.C. i selecontrollori inadempienti rispetto a quanto previsto dal precedente comma 1.

Art. 17 (Libretto delle uscite di caccia)

1. All'inizio della stagione venatoria gli A.T.C. provvedono a consegnare a ciascun selecontrollore autorizzato un libretto personale delle uscite di caccia. Nelle pagine del libretto delle uscite ove non già predisposte, è possibile sostituire il nome e cognome con la sola indicazione del codice selecontrollore.
2. Il selecontrollore, ogni qualvolta si reca presso l'appostamento assegnatogli, è tenuto a compilare

diligentemente in ogni sua parte la pagina di uscita e contemporaneamente a segnalare la giornata di caccia sul tesserino regionale per il prelievo di selezione.

3. Il selecontrollore è obbligato ad esporre il registro delle uscite di caccia, aperto alla giornata corrispondente e debitamente compilato in ogni sua parte, sul cruscotto dell'auto utilizzata, anche in caso di utilizzo di mezzo trasporto di un terzo.
4. Il selecontrollore è tenuto a riconsegnare all'A.T.C. competente per territorio, nel rispetto dei tempi stabiliti dallo stesso, il registro delle uscite di caccia, debitamente compilato ed integro in ogni sua parte, le fascette numerate e gli eventuali altri materiali non utilizzati;
5. L'A.T.C., in alternativa e/o in affiancamento alla documentazione cartacea, può prevedere l'utilizzo di un sistema informatizzato ai fini della gestione delle uscite di caccia, degli abbattimenti, delle presenze ai censimenti, delle prestazioni d'opera, ecc.
6. L'A.T.C. prevede le modalità di verifica e controllo delle uscite di caccia giornaliere.

Art. 18 (Segnalazione dei capi abbattuti, dei ferimenti, dei colpi mancati e degli abbattimenti sanitari)

1. Ogni selecontrollore è tenuto a segnalare entro le 24 ore successive l'avvenuto abbattimento, il colpo mancato o il ferimento di un capo al proprio responsabile di gruppo o ad un suo delegato il quale a sua volta dovrà prendere nota della segnalazione ricevuta e riferirla nei tempi stabiliti al Capo Distretto o ad un suo delegato. Quest'ultimo provvederà a sua volta a comunicare i dati raccolti all'A.T.C. alle scadenze con questo concordate.
2. In caso di abbattimento di un capo malformato e/o in cattivo stato sanitario il selecontrollore, prima di procedere alle operazioni di macellazione, è tenuto ad avvertire il Capo Distretto o suo incaricato che sottopone il capo stesso a verifica. Il Capo Distretto, anche sulla scorta del rapporto del suo incaricato, provvede alla redazione di un sintetico rapporto scritto all'A.T.C. nel quale viene evidenziata o meno la correttezza dell'abbattimento. In caso di comprovato abbattimento sanitario, al selecontrollore sarà consegnata una nuova fascetta auricolare e gli sarà riconosciuta, una prestazione d'opera. L'abbattimento sanitario non è compreso nel piano di abbattimento assegnato al selecontrollore, ma il capo abbattuto viene comunque conteggiato nel piano complessivo del Distretto.
3. Il recupero del capo ferito deve avvenire tramite l'impiego di cani da traccia, come disciplinato dall'Allegato 3 della presente Deliberazione.

Art. 19 (Fascetta datario auricolare numerata)

1. Il selecontrollore è tenuto ad applicare all'orecchio sinistro del capo abbattuto un'apposita fascetta datario numerata fornita dall'A.T.C. competente per territorio, prima di procedere allo spostamento del capo stesso dal punto dell'abbattimento.
2. Qualora la fascetta numerata sia accidentalmente danneggiata durante le operazioni di rimozione e trasporto del capo abbattuto, il selecontrollore è tenuto a darne comunicazione scritta all'A.T.C. entro le successive 48 ore, in tal caso fa fede la data del timbro postale.
3. Il selecontrollore è tenuto a recarsi presso l'A.T.C. per denunciare l'eventuale smarrimento della fascetta numerata e provvedere alla sua sostituzione,

Art. 20 (Controllo dei capi abbattuti)

1. Il Consiglio di Distretto provvede ad indentificare e a comunicare all'ATC uno o più soggetti con qualifica di selecontrollore per una prima verifica della conformità del capo abbattuto, denominati "addetti alla prima verifica"
2. Ad abbattimento avvenuto il selecontrollore deve immediatamente contrassegnare il capo con la fascetta autorizzativa e deve avvisare l'addetto alla prima verifica, che opererà secondo le modalità previste dal protocollo tecnico dell'ATC.
3. Nel caso in cui l'addetto alla prima verifica riscontri un abbattimento "non conforme", salvo il caso che si tratti di un abbattimento sanitario, o la scheda di rilevamento biometrico compilata in modo errato o incompleto, lo stesso provvederà a comunicare tali irregolarità al Capodistretto, oppure ad un suo delegato,

il quale dovrà darne tempestivamente notizia all'ATC entro 7 giorni.

4. È definito "non conforme" l'abbattimento di un capo che non corrisponde per specie, sesso e classe di età a quelli assegnati
5. Eventuali contestazioni rispetto alle valutazioni dall'addetto alla prima verifica sulla non conformità del capo, devono essere segnalate per iscritto entro 3 giorni al Capodistretto e all'ATC.
6. Ai fini del ricorso, il cacciatore dovrà conservare la testa con relativa fascetta datario dell'animale o quanto altro richiesto dall'addetto al controllo.
7. Il ricorso sarà risolto entro 15 giorni da una commissione composta da un tecnico faunistico dell'ATC, da un rappresentante del Distretto e da un rappresentante dell'ATC. L'esito del ricorso sarà comunicato al cacciatore al termine della seduta.
8. In assenza di contrassegno al possessore del capo sarà applicata la sanzione prevista dall'art. 24.
9. Al fine della verifica sanitaria, il selecontrollore dovrà far pervenire alla ASL il materiale biologico qualora previsto dalla convenzione con l'ATC.
10. L'ATC e la Regione si riservano la verifica, anche a campione, dei capi abbattuti avvalendosi di tecnici competenti in materia.
11. Non è consentito utilizzare schede di abbattimento diverse dal modello predisposto dall'ATC in base alle Linee guida dell'ISPRA.

Art. 21 (Armi consentite)

1. Per la caccia di selezione sono utilizzabili esclusivamente armi a canna rigata a caricamento singolo manuale (consigliata) o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a mm 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 mm (consigliato calibro minimo di 7 mm). È altresì ammesso l'uso di fucili a 2 o 3 canne con obbligo dell'uso esclusivo della canna rigata. Qualsiasi arma utilizzata per il prelievo selettivo deve essere munita di ottica di mira o di sistemi di puntamento elettronico con ingrandimento minimo pari a 6.
2. È altresì ammesso l'uso dell'arco da caccia con potenza superiore alle 50 libbre, previo conseguimento di specifica abilitazione.

Art. 22 (Disciplinari dei Distretti)

1. Il Distretto, nel rispetto dei principi delle presenti Direttive, può dotarsi di un proprio disciplinare interno nel quale possono essere previste, tra l'altro, misure di verifica e sanzione dei comportamenti messi in atto dai selecontrollori durante le operazioni di caccia.
2. Il disciplinare di cui al comma precedente deve essere approvato in una riunione formalmente indetta, dalla maggioranza dei consiglieri del Distretto. Il disciplinare interno del Distretto deve essere inviato, entro il 30 aprile, all'A.T.C. di competenza. L'A.T.C. può apportare, ove lo ritenga necessario, motivate correzioni o integrazioni. Tale disciplinare interno, ove non intervengano modifiche, viene ogni anno tacitamente confermato all'atto di approvazione del Piano di gestione di cui al precedente art. 5.

CACCIA DI SELEZIONE NELLE AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE

Art. 23 (Prelievo di selezione nelle A.F.V.)

1. Nelle Aziende Faunistico Venatorie può essere esercitata la caccia di selezione. Il prelievo venatorio in selezione del cinghiale può essere effettuato nella forma della caccia di selezione, da appostamento fisso, ed è consentito:
 - a) nelle aziende faunistico venatorie che riportano tali specie nell'indirizzo faunistico, secondo i calendari specie-specifici indicati dall'ISPRA nei limiti previsti da specifico piano annuale approvato dalla Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, ai sensi della D.G.R. n. 6091 del 29/12/1999 e della D.G.R. 942 del 29/12/2017;

- b) nelle Aziende Faunistico Venatorie che non hanno tali specie in indirizzo faunistico detta attività può essere autorizzata, ai sensi della normativa vigente, dalla Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca previa predisposizione, da parte delle AFV, di adeguati piani di abbattimento selettivi ponderati sulla base di appositi censimenti, acquisito il parere vincolante dell'ISPRA.
2. La caccia di selezione al cinghiale può essere autorizzata, ai sensi della normativa vigente, dalla Direzione Regionale Agricoltura previa predisposizione, da parte delle AFV interessate, di adeguati piani di abbattimento selettivi ponderati sulla base di appositi censimenti, acquisito il parere vincolante dell'ISPRA. Tali piani sono autorizzati dalla Direzione Regionale Agricoltura, previa istruttoria dell'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio.
3. L'attuazione del piano di selezione all'interno delle Aziende Faunistico Venatorie avviene, ad opera di cacciatori in possesso di abilitazione alla caccia di selezione anche se non iscritti all'Albo regionale.
4. L'A.F.V. è tenuta:
- a) a registrare le uscite e i capi abbattuti in selezione nel registro aziendale e tenerlo a disposizione degli eventuali controlli;
 - b) ad applicare le fascette, fornite dal titolare dell'AFV, recanti il nome dell'AFV, con datario e numerazione progressiva; tali fascette saranno registrate ed autorizzate dall'Area Decentrata Agricoltura competente in numero sufficiente a coprire il piano di prelievo autorizzato. Le suddette fascette debbono essere apposti all'orecchio sinistro dei capi abbattuti così come previsto dall'art. 19 delle presenti direttive;
 - c) a trasmettere, annualmente, alle Aree Decentrate Agricoltura competenti per territorio la rendicontazione dei piani di abbattimento selettivi approvati dalla Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca.
 - d) per migliorare la gestione del cinghiale, a fornire agli ATC i parametri di popolazione e i dati cinegetici.
5. Responsabile di eventuali infrazioni nella caccia di selezione all'interno dell'AFV è il soggetto autorizzato al prelievo in selezione.

INFRAZIONI DISCIPLINARI

Art. 24 (Sospensione dalla caccia di selezione per 24 mesi)

- Comportano la sospensione dalle attività di prelievo di selezione per 24 mesi le seguenti infrazioni:
 - l'omessa applicazione della fascetta numerata al capo abbattuto prima della rimozione dal punto di morte o la volontaria manomissione della fascetta o la non perfetta chiusura della fascetta stessa;
 - l'abbattimento, durante la caccia di selezione alla specie assegnata di qualsiasi altro esemplare di fauna selvatica;
 - lo scambio dei capi abbattuti tra selecontrollori;
- Il periodo di sospensione è raddoppiato in caso di recidiva.

Art. 25 (Sospensione dalla caccia di selezione per 12 mesi)

- Comportano la sospensione dalla caccia di selezione per 12 mesi le seguenti infrazioni:
 - segnalazione non veritiera dei capi in occasione delle operazioni di censimento/monitoraggio;
 - omessa segnalazione dell'uscita di prelievo;
 - danneggiamento non segnalato della fascetta numerata da applicare sul capo abbattuto;
 - omessa segnalazione al Capo Distretto del ferimento del capo entro le dodici ore successive;
 - omessa verifica del capo abbattuto;
 - abbattimento effettuato al di fuori della zona assegnata;
- Il periodo di sospensione è raddoppiato in caso di recidiva.

Art. 26 (Riduzione punteggi ai fini della riassegnazione dei capi non abbattuti e dei capi in esubero)

1. Comportano la penalizzazione in termini di punteggio al fine della graduatoria prevista dall'art 15 le seguenti infrazioni:
 - a) abbandono non giustificato delle operazioni di censimento, monitoraggio o prestazione d'opera obbligatori: meno 20 punti, con annullamento dell'uscita;
 - b) non esecuzione dell'abbattimento entro due mesi dall'inizio del periodo di prelievo in selezione mese, con 0 uscite, meno 40 punti;
 - c) non esecuzione dell'abbattimento fino a 5 uscite, nel primo periodo, meno 20 punti;
 - d) non esecuzione dell'abbattimento da 6 uscite a 10 uscite, meno 10 punti;
 - f) omessa segnalazione del colpo mancato meno 20 punti;
 - g) errata o incompleta compilazione del registro delle uscite meno 10 punti;
 - h) abbattimento del maschio adulto al posto del maschio giovane meno 50 punti; con recidiva sospensione per un anno;
 - i) abbattimento del maschio con età maggiore di 1 anno al posto della femmina con età maggiore di 1 anno e viceversa: meno 20 punti
 - l) abbattimento del maschio o femmina con età minore di 1 anno al posto del maschio o femmina con età maggiore di 1 anno: - 10 punti
 - m) omessa segnalazione al Capo distretto o suo delegato del capo abbattuto, con annotazione sul registro delle uscite meno 20 punti;
 - n) omessa segnalazione al Capo distretto o suo delegato del capo abbattuto e senza annotazione sul registro delle uscite meno 40 punti;
 - o) erronea presentazione del capo alla verifica secondo quanto previsto all'art. 20 meno 40 punti;
 - p) erronea o mancato rilevamento dei dati biometrici e compilazione della relativa scheda meno 20 punti.

Art. 27 (Applicazione delle misure disciplinari)

1. Le misure disciplinari previste dalle presenti Direttive sono applicate dal Direttore dell'ATC che provvede a darne comunicazione scritta al diretto interessato tramite raccomandata o PEC da inviare al termine delle operazioni di completamento del piano di abbattimento;
2. Ai fini dell'applicazione delle misure disciplinari di cui al comma precedente, il Direttore dell'ATC presa visione dell'infrazione, provvede a contestarla all'interessato invitandolo a produrre eventuali memorie difensive e/o ad essere sentito entro il termine di giorni 15.
3. Il Direttore dell'ATC presa visione dell'eventuale memoria difensiva, o scaduti i termini di cui al comma precedente, si pronunzia in via definitiva entro i successivi 15 giorni.
4. Presso la sede dell'ATC è istituito il Registro dei provvedimenti disciplinari adottati.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 28 (Disposizioni transitorie)

1. Quanto previsto all'articolo 5, lettera g), delle presenti Direttive potrà essere attuato solo dopo l'approvazione dei piani di gestione, elaborati dagli ATC e valutati dall'ISPRA ed autorizzati dalla Direzione Regionale Agricoltura Promozione della filiera e della cultura del cibo, Caccia e Pesca, previa istruttoria dell'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio.
2. I periodi per il prelievo venatorio sono quelli valutati favorevolmente o rettificati dall'ISPRA nei pareri espressi in merito ai piani di prelievo in selezione proposti dagli ATC o dalle AFV.
3. Limitatamente alla stagione venatoria 2018-2019 sono mantenute valide le determinazioni autorizzative già emanate dalla Direzione Regionale Agricoltura Promozione della filiera e della cultura del cibo, Caccia e Pesca.